CAMERA DEI DEPUTATI N. **3007**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, SERGIO COSTA, L'ABBATE, MORFINO

Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la disciplina del dibattito pubblico sui progetti di opere e la presa in considerazione degli esiti di esso nei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale

Presentata il 7 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! — La realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di interesse dello Stato, delle regioni e degli enti locali richiede procedimenti decisionali capaci di coniugare rapidità, qualità dell'istruttoria, trasparenza e coinvolgimento effettivo delle comunità interessate. In tale contesto, il dibattito pubblico disciplinato dall'articolo 40 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, costituisce uno strumento utile per ampliare il confronto sulle opere e sulle infrastrutture di maggiore rilevanza sociale, ambientale e territoriale. L'esperienza applicativa evidenzia tuttavia l'esigenza di rafforzarne l'effettività, assicurando che esso non si traduca in un mero adempimento procedurale, ma diventi una fase istruttoria realmente capace di incidere sulla qualità della decisione pubblica, garantendo il coinvolgimento delle parti interessate nella fase iniziale di elaborazione della proposta progettuale.

La presente proposta di legge interviene, pertanto, sul codice dei contratti pubblici, al fine di rendere il dibattito pubblico più trasparente, prevedendo la possibilità di nominare un nucleo tecnico indipendente a supporto del responsabile del dibattito pubblico, l'obbligo di una risposta motivata da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente alle osservazioni e alle proposte avanzate e l'inserimento degli esiti del dibattito nella documentazione del succes-

sivo livello di progettazione e nei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione.

La proposta di legge interviene, inoltre, sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo che la relazione conclusiva del dibattito pubblico e il documento di risposta motivata siano considerati, ove il dibattito sia stato svolto, nei procedimenti di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Nel merito della presente iniziativa legislativa, l'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge, mentre l'articolo 2 apporta delle modifiche agli articoli 39 e 40 e all'allegato I.6 del codice dei contratti pubblici, introducendo il riferimento alle opere per cui indire il dibattito pubblico nel documento di programmazione delle infrastrutture strategiche, ampliando le ipotesi di attivazione, rafforzando i contenuti della relazione iniziale e conclusiva e prevedendo la possibilità di nominare un nucleo tecnico indipendente e il documento di risposta motivata. L'articolo 3 reca disposizioni di attuazione. L'articolo 4 coordina gli esiti del dibattito pubblico con le procedure di valutazione ambientale strategica, mentre l'articolo 5 coordina gli esiti del dibattito pubblico con la valutazione di impatto ambientale, gli atti autorizzatori e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di migliorare le forme di democrazia partecipativa e la qualità del processo decisionale nelle scelte di localizzazione e nelle fasi di elaborazione, decisione e approvazione di infrastrutture o opere pubbliche di interesse dello Stato, delle regioni e degli enti locali che presentano una forte rilevanza socio-economica o che hanno un impatto significativo sull'ambiente o sull'assetto del territorio, rafforzando gli strumenti volti a garantire il coinvolgimento delle collettività locali e assicurando il confronto preventivo con i portatori di interessi e l'imparzialità della valutazione di soluzioni progettuali alternative, anche al fine di verificare la sostenibilità sociale dell'intervento e di ridurre possibili conflitti e ritardi nell'assunzione delle decisioni.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 39 e 40 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, comma 3, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* dell'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell'assetto del territorio, su cui è indetto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 »;

b) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « Salvi i casi » sono sostituite dalle seguenti: « In

attuazione del principio della fiducia di cui all'articolo 2, salvi i casi »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il dibattito pubblico può essere comunque indetto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente qualora ne facciano richiesta una o più associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero associazioni o comitati rappresentativi di almeno cinquemila iscritti nel territorio dei comuni interessati in tutto o in parte dal progetto ovvero in caso di istanza presentata ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali, ivi compresa la mancata realizzazione del progetto »;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Il responsabile del dibattito pubblico, per l'espletamento dei propri compiti, può avvalersi di un nucleo tecnico indipendente, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante o dell'ente concedente nell'ambito del quadro economico dell'intervento. Il nucleo tecnico indipendente è composto da soggetti esperti nelle materie ambientali, territoriali, sociali ed economiche attinenti all'opera, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi, che possono essere scelti fra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. I componenti del nucleo tecnico indipendente non possono aver partecipato alla predisposizione del progetto né trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziale, rispetto alla stazione

appaltante, all'ente concedente o al soggetto proponente »;

5) il comma 5, primo periodo, è sostituito dal seguente:

« *5*. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico, contenente la descrizione delle attività svolte, delle osservazioni, delle proposte, delle alternative progettuali discusse e delle principali questioni tecniche emerse nel corso del procedimento »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relazione conclusiva di cui al comma 5, la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica un documento di risposta motivata recante l'indicazione delle osservazioni, delle proposte e delle alternative accolte, di quelle non accolte o accolte parzialmente, nonché delle ragioni delle relative determinazioni. La relazione conclusiva e il documento di risposta motivata di cui al primo periodo costituiscono parte integrante della documentazione del successivo livello di progettazione e, ove previsti, dei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi all'intervento »;

7) al comma 8, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* i compiti del nucleo tecnico indipendente di cui al comma 4-*bis*, i requisiti di indipendenza e le modalità di nomina dei suoi componenti, nonché i contenuti minimi del documento di risposta motivata di cui al comma 6 »;

c) all'allegato I.6, articolo 1, comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* di almeno un decimo dei membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ».

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni in materia di dibattito pubblico)

1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 226-*bis*, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante la sostituzione dell'Allegato I.6 al medesimo codice ai sensi della lettera *d)* del medesimo comma 2, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e disciplina, in particolare:

a) i requisiti professionali, le cause di incompatibilità e le modalità di nomina dei componenti del nucleo tecnico indipendente di cui all'articolo 40, comma 4-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) le forme di pubblicità e accessibilità nonché i requisiti di chiarezza della documentazione tecnica propedeutica allo svolgimento del dibattito pubblico;

c) i contenuti minimi del documento di risposta motivata di cui all'articolo 40, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo mantiene ferme le disposizioni dell'Allegato I.6 al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non oggetto delle modifiche previste dal medesimo comma 1.

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione ambientale strategica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: « nonché i risultati » sono sostituite dalle seguenti: « la relazione conclusiva del dibattito pubblico, ove svolto, con il documento di risposta motivata di cui all'arti-

colo 40, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e i risultati » e dopo le parole: « di cui al medesimo articolo 32 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, le parole: « e degli esiti delle consultazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « , degli esiti delle consultazioni e del dibattito pubblico, ove svolto, con il documento di risposta motivata di cui all'articolo 40, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

Art. 5.

*(Modifiche agli articoli 25, 26 e 27-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il provvedimento di VIA dà conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicando gli esiti rilevanti ai fini della decisione »;

b) all'articolo 26, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: « dell'articolo 32, nonché » sono inserite le seguenti: « della relazione conclusiva del dibattito pubblico, ove svolto, con il documento di risposta motivata di cui all'articolo 40, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e »;

c) all'articolo 27-*bis*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la determina-

zione motivata di conclusione della conferenza di servizi dà conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicandone l'incidenza sul provvedimento finale ».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.